



S E N T E N Z A N . 5 6 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67314

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata ad (omissis)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

tutti in qualità di eredi di (OMISSIS) e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Schiavone (del foro di Napoli Nord), nonché elettivamente domiciliati a Napoli in via dei Calzolari n° 4 presso lo studio dell'avv. Filomena Persico (del foro di Napoli Nord);

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 23 ottobre 2015 (omissis), (omissis) hanno evidenziato di essere eredi di (omissis) già dipendente

dell'Amministrazione scolastica: il quale, nel 1991, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'attribuzione della pensione privilegiata per tubercolosi cavitaria polmonare. Inoltre essi hanno soggiunto che, con istanza presentata il 4 novembre 1995 pochi mesi dopo il decesso del loro dante causa, la (omissis) aveva invocato il riconoscimento della predetta dipendenza causale pure per altre due patologie: cioè diabete mellito e cirrosi epatica.

Tuttavia gli eredi del (omissis) hanno lamentato che, nonostante la dipendenza in questione fosse stata inizialmente riconosciuta nel 1996 dall'allora Provveditorato agli studi di Caserta riguardo alla tubercolosi, nel 1998 il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie aveva espresso parere negativo a quel proposito per tutte e tre le patologie in questione; e che quindi, nel 2002, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla: MIUR) aveva emesso un totale diniego all'attribuzione della pensione privilegiata.

Tale diniego è stato censurato dagli odierni ricorrenti essenzialmente riguardo alla tubercolosi: dovendosi considerare, a loro avviso, tanto le mansioni di ausiliario svolte dal *de cuius*, le quali avevano comportato lo svolgimento del "... servizio di pulizia e vigilanza ...", quanto l'ambiente lavorativo, con il "... possibile contatto con persone e/o materiale infetto" (pag. 3 del ricorso). Perciò gli eredi del (omissis) hanno domandato l'attribuzione della pensione privilegiata sia diretta, a decorrere dalla data dell'istanza presentata dal *de cuius*, sia di reversibilità.

2. Il 27 febbraio 2017 il MIUR si è limitato a produrre il fascicolo amministrativo, senza costituirsi in giudizio né depositare alcuna memoria difensiva.

3. Poi, con ordinanza n° 37/2020, è stata demandata all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare se le tre patologie su descritte fossero dipese da causa di servizio.

Tuttavia, con nota del 3 gennaio 2023, l'UML ha evidenziato di non aver ricevuto né quell'ordinanza, né la documentazione del caso.

Perciò, con ordinanza emessa all'udienza del 1° febbraio 2023, la mancata evasione dell'incarico consulenziale ha indotto questo giudice a sostituire l'UML con il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML). Questi ha depositato la propria relazione preliminare il 5 aprile 2023 e quella definitiva il 7 giugno 2023: esprimendo l'avviso secondo cui la dipendenza causale propugnata dagli eredi del (omissis) sussistesse soltanto per la tubercolosi. Peraltro, all'udienza del 10 luglio 2023, è stato demandato al CML un supplemento peritale, in merito all'interdipendenza sia con patologie epatiche ove diverse dalla cirrosi epatica, sia con la leucemia; e la conseguente relazione suppletiva, di segno negativo, è stata prodotta in via preliminare il 6 dicembre 2023 ed in via definitiva il 10 gennaio 2024.

Infine all'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. *In facto* deve osservarsi che, con istanza presentata il 14 ottobre 1991 all'allora Provveditorato agli studi di Caserta (all. 10 al ricorso, a cui è riferita anche l'ulteriore documentazione di sèguito richiamata), il (omissis) aveva invocato l'accertamento della dipendenza da causa di servizio riguardo ad una tubercolosi "... cavitaria del lobo [del] polmone superiore sin[istro] ...": a suo dire provocata dal servizio svolto, in qualità di ausiliario, presso "... locali umidi e non areati ..." e dal correlativo utilizzo di "... servizi igienici scarsi e poco funzionanti ...".

Poi quegli è venuto a mancare il 19 giugno 1995: per una patologia che la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO) descrive come "epatite cronica con

anemia secondaria”, nel verbale stilato dieci giorni dopo il decesso (all. 7); e, invece, quale “leucemia mieloide acuta”, in un successivo verbale del 29 giugno 2000 (all. 3).

Inoltre, con istanza presentata il 7 novembre 1995 (all. 6), la vedova ha espresso l'avviso secondo cui fossero “... da porre in diretto nesso con la causa di servizio chiesta precedentemente ...”, per la tubercolosi, anche altre due patologie da cui risultava affetto il *de cuius*: cioè il diabete mellito e la cirrosi epatica.

5. Ciò posto, appare indubbio che, di ciascuna delle tre infermità oggetto del contendere, sia stato chiesto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il limite del quinquennio sancito dall'art. 184 del D.P.R. n° 1092/1973. Peraltro, in assenza di specifiche allegazioni attoree concernenti le due patologie ulteriori rispetto alla tubercolosi, risulta evidente che, di entrambe, viene postulata esclusivamente l'interdipendenza dalla tubercolosi stessa; e che, invece, di quest'ultima viene prospettata una diretta dipendenza eziologica dal servizio svolto.

6. Orbene, a suffragio di tale dipendenza, le circostanze fattuali dedotte dal *de cuius* si appalesano insufficienti e generiche. Invero ciò è confermato anche dal CML, nella propria relazione definitiva: laddove viene evidenziato che la tubercolosi “si trasmette principalmente per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell'aria da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse” (pag. 6).

Peraltro, proprio a motivo della “... realtà igienico-sanitaria e [del]l'incidenza della malattia nella regione di appartenenza del dante causa all'epoca della presumibile esposizione al rischio infettivo, che risultavano significativamente peggiori rispetto ai livelli attuali” (*ibidem*), costituisce una mera ipotesi quella secondo cui quella trasmissione aerea sia avvenuta in ambiente scolastico, anziché altrove.

Né dimostrano alcunché i periodi di assenza dal servizio riferiti dall'istituto

scolastico di appartenenza nell'autunno 1990, tra i quali uno di ventiquattro giorni ed uno di sedici giorni; e nel secondo semestre del 1991, quasi ininterrottamente (all. 9). Infatti è senz'altro possibile ed anzi probabile che tali assenze siano dipese dalla patologia in questione; ma, ovviamente, esse confermano soltanto ciò che è pacifico: ossia che all'epoca il (omissis) era affetto da tubercolosi, in forma attiva.

Infine un elemento che depone a detrimento di quella dipendenza è costituito dalla circostanza che il *de cuius* fosse affetto da diabete: perché tale patologia non soltanto viene inclusa dal CML tra i fattori che comportano “alto rischio di sviluppare la malattia tubercolare attiva”; ma anche perché, in buona sostanza, il CML stesso ha affermato che, sia pur in forma latente, il (omissis) poteva esservi affetto finanche da vari anni prima della sua manifestazione (pagg. 7 – 8 della relazione definitiva), vista la denegata interdipendenza del diabete dalla tubercolosi.

7. Per il resto tanto la dipendenza causale quanto l'interdipendenza dalla tubercolosi sono state negate dal CML, appunto, sia per il diabete che per la cirrosi epatica: con argomentazioni persuasive ed esaustive, a detrimento delle quali nulla è stato dedotto dalla parte ricorrente. Per inciso il consulente tecnico d'ufficio ha sottolineato che “... la cirrosi rappresenta l'evoluzione clinica della condizione epatopatica cronica da cui il ... (omissis) era affetto ...” e non già l'inverso (pag. 10 della relazione suppletiva).

8. *Ad abundantiam*, infine, è stato chiesto al CML di esprimersi in via suppletiva riguardo all'interdipendenza tra la tubercolosi e le due patologie dalle quali risultava provocato il decesso del (omissis), cioè la “leucemia mieloide acuta” e l'epatite cronica; o, comunque, rispetto alla cirrosi epatica, per quanto s'è appena detto. Infatti, avuto riguardo al primo comma dell'art. 92 del D.P.R. n° 1092/1973, il capo di domanda finalizzato all'attribuzione della pensione di reversibilità sarebbe

stato accoglibile soltanto ove fosse stata accertata quell'interdipendenza.

Tuttavia anche a questo proposito il CML si è espresso negativamente: con motivazioni che parimenti appaiono congrue e ben argomentate, oltrech  in alcun modo contestate dalla parte ricorrente.

9. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della pretesa attorea, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite l'indubbia peculiarit  del caso di specie e l'incertezza che gli odierni ricorrenti potevano nutrire riguardo alla dipendenza da causa di servizio almeno in relazione alla tubercolosi.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n  67314, proposto da (omissis), (omissis)contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universit  e della Ricerca:

- 1) rigetta la domanda proposta dalla parte ricorrente;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Cos  deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in Segreteria il giorno 20.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli